GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — MERCOLEDÌ 6 GIUGNO — NUM. 133

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Senato del Regno: *Ordine del giorno per la seduta del 7 giugno 1888* — **Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro**: *Nomine e promozioni* — **Leggi e decreti**: **R. decreto** *n. MMDCCCCXLVIII, (Serie 3ª, parte supplem.), col quale l'Opera Pia di Carità in Lonigo (Vicenzo) è eretta in Corpo morale, approvandone lo Statuto organico* — **R. decreto** *n. MMDCCCCLI, (Serie 3ª, parte supplem.), che erige in Corpo morale l'Asilo infantile di Solcio, frazione del comune di Lesa, (Novara), approvandone lo Statuto organico* — **Regio decreto** *num. MMDCCCCLII, (Serie 3ª, parte supplem.), che erige in Corpo morale il Pio Istituto israelitico di arti e mestieri di Firenze, approvandone lo Statuto organico* — **Ministero delle Finanze**: *Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria* — **Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio**: *Disposizione fatta nel personale dipendente* — **Direzione Generale del Debito Pubblico**: *Rettifiche d'intestazioni* — **Concorsi** — **Regia Scuola tecnica femminile in Roma**: *Apertura delle iscrizioni per l'anno scolastico 1888-89.*

PARTE NON UFFICIALE.

Camera dei deputati: Seduta del giorno 5 giugno 1888 — *Telegrammi dell'* Agenzia Stefani — *Listino ufficiale della Borsa di Roma.*

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Legislatura XVI — Sessione 2ª

63ª Seduta pubblica della Sessione 1887-88

Giovedì, 7 giugno 1888 alle ore 3 pom.

Ordine del giorno:

I. Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

a) Modificazioni del procedimento relativo ai reclami per le imposte dirette;

b) Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e di quello del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Autorizzazione di storni di somme e di prelevamenti dal fondo per le spese impreviste nel bilancio dell'esercizio finanziario 1887-88, per il servizio del catasto (n. 90 - d'urgenza);

2. Trattato di amicizia e di commercio tra l'Italia e la Repubblica Sud-Africana (n. 65);

3. Stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari esteri per l'esercizio finanziario 1888-89 (n. 66 - d'urgenza);

4. Idem della spesa del Ministero dell'interno (n. 72);

5. Idem della spesa del Ministero delle finanze (n. 86);

6. Autorizzazione alle provincie di Pisa, Porto Maurizio ed altre, ed ai comuni di Cancellara (Potenza), Capracotta, Castelpetroso ed altri, per eccedere la media triennale 1884-85-86 con la sovrimposta ai tributi diretti (nn. 60, 61, 62);

7. Autorizzazione alle provincie di Aquila, Bologna, Caltanissetta e Modena, per eccedere nel 1888 la media triennale 1884-85 86, della sovrimposta ai tributi diretti (n. 76);

8. Autorizzazione a 162 comuni e 7 frazioni di comune, per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1888 la media triennale 1884-85 86 (n. 81);

9. Convalidazione del Regio decreto 25 dicembre 1887, per le industrie ammesse al beneficio dello sgravio della tassa sugli spiriti (n. 77);

10. Ordinamento delle Casse di risparmio (n. 69);

11. Stati di previsione: della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo pel Culto; dell'entrata e della spesa dello Stralcio dell'Asse ecclesiastico e del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1888 89 (n. 89);

12. Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma (n. 14).

III. Relazione di petizioni (n. III).

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si è degnata nominare nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro,*

Di Suo moto proprio:

Con decreto del 29 maggio 1888:

A grand'uffiziale:

Taffini d'Acceglio marchese Luigi, tenente generale, comandante della divisione territoriale di Genova, già aiutante di campo generale di S. M.

Con decreti del 24 maggio 1888:

Ad uffiziale:

Ponza di S. Martino conte Coriolano, colonnello di fanteria, comandante il 1° reggimento cacciatori d'Africa.

Viganò cav. Giuseppe, colonnello di Stato maggiore.

A cavaliere:

Nicastro cav. Giovanni, maggiore d'artiglieria.

Giussani cav. Filippo, id. del genio.

Buschetti cav. Flaminio, id. id.

Casu cav. Nicolò, tenente colonnello medico.

Borzino cav. Gualdero, maggiore commissario.

Onorificenze concesse ai già componenti gli aboliti Tribunali di commercio.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreti del 13 maggio 1888:

Ad uffiziale:

Albertini cav. Cesare, già giudice ordinario del Tribunale di commercio di Ancona, cav. Mauriziano dal 1885 — 15 anni di servizio.

A cavaliere:

Serra cav. Giacomo, già giudice ordinario del Tribunale di commercio di Genova, cav. Corona dal 1882 — 7 anni di servizio.

Hofmeister cav. Enrico, id. id. id. id. di Ancona, cav. Corona dal 1880 — 12 anni id.

Ginesi cav. Luigi, id. id. id id id, cav. Corona dal 1877 — 9 anni id.

Consiglio cav. Michele, id. id. supplente id. id. Palermo, cav. Corona dal 1385 — 4 anni id.

Tramontano cav. Saverio, id. id. id. id di Napoli, cav Corona dal 1888 — 3 anni id.

Proto-Pisani cav. Nicolangelo, id. id. id. id. id., cav. Corona dal 1888 — 1 anno id.

Savarese cav. Gaetano, id. id. id. id. id, cav. Corona dal 1877 — 7 anni id.

Pavarino cav. Giuseppe, presidente di Tribunale civile e correzionale, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, con decreto di pari data, cav. Corona dal 1883 — 38 anni id.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **MMDCCCCXLVIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione 11 maggio 1887 con la quale il Consiglio comunale di Lonigo determinò di istituire l'Opera Pia di Carità per la distribuzione dei medicinali ai poveri, e di costituirne il patrimonio col capitale di lire 2,000 elargito dal fu Principe Giuseppe Giovannelli, con lire 3,258,90 avanzo delle offerte della carità cittadina negli anni 1879-80 e con l'assegno annuo del comune nella misura di lire 500 fino a che l'Opera Pia non abbia un patrimonio complessivo di lire 25,000; elargendosi intanto dal comune stesso un sussidio annuo in somma variabile da non eccedere mai le lire 700;

Vista l'istanza presentata dalla Giunta municipale di Lonigo per ottenere l'erezione in Corpo morale della Pia Opera e l'approvazione del corrispondente Statuto organico;

Visto detto Statuto organico;

Viste le deliberazioni 4 giugno e 15 novembre 1887 della Deputazione provinciale di Vicenza;

Vista la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

L'Opera Pia di Carità in Lonigo è eretta in Corpo morale.

Articolo 2.

È approvato il corrispondente Statuto organico definitivamente deliberato dal Consiglio comunale di Lonigo nella seduta 22 febbraio 1888, composto di nove articoli, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*. ZANARDELLI.

Il Numero. **MMDCCCCLI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 23 febbraio 1887, con cui l'Amministrazione dell'Opera Pia Borroni di Solcio, frazione del comune di Lesa, ha divisato di chiedere che l'Asilo Infantile colà esistente, da essa amministrato, sia eretto in Corpo morale colla approvazione del relativo Statuto organico;

Visti gli atti prodotti a corredo circa l'origine e la consistenza patrimoniale di detto Asilo, da cui risulta che l'erigendo Pio Istituto può normalmente contare sopra una rendita annua di lire 1,600 almeno, giusta la obbligazione assuntasi dall'Amministrazione suddetta con deliberazione 15 febbraio 1888;

Visto lo schema di Statuto per l'Asilo Infantile di Solcio redatto dall'Amministrazione dell'Opera Pia Borroni in adunanza 15 febbraio 1888;

Vista la deliberazione 27 aprile 1887, della Deputazione provinciale di Novara;

Visto l'articolo 25 della legge 3 agosto 1862, N. 753 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Asilo Infantile, istituito in Solcio, frazione del comune di Lesa, è eretto in Corpo morale, e la gestione di esso rimane affidata all'Amministrazione dell'Opera Pia Borroni esistente in detta frazione.

È approvato lo Statuto organico di esso Asilo in data 15 febbraio 1888, composto di dieci articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI

Il Num. **MMDCCCCLII** *(Serie 3ª, parte supplement.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista l'istanza 14 luglio 1886, con cui il Presidente del Consiglio della Università Israelitica di Firenze ha chiesto che sia eretto in Corpo morale il Pio Istituto Israelitico di Arti e Mestieri, esistente in quella città, e ne sia approvato lo Statuto organico;

Visti gli atti e documenti prodotti a corredo intorno alla origine, allo scopo ed alla consistenza patrimoniale di detto Istituto, da cui risulta che l'Istituto stesso provvede attualmente all'esercizio delle sue beneficenze con un reddito annuo di lire 3,400 circa;

Visto lo schema dello Statuto organico suddetto, e ritenutolo conforme all'indole ed allo scopo di detta istituzione Pia;

Vista la deliberazione 26 aprile 1888 della Deputazione provinciale di Firenze;

Visto l'articolo 25 della legge 3 agosto 1862, N. 753 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Pio Istituto israelitico di Arti e Mestieri di Firenze è eretto in Corpo morale, ed è approvato lo Statuto organico di esso in data 14 gennaio 1887, composto di quindici articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con decreti in data del 29 aprile al 27 maggio 1888:

Rossi cav. Domenico, sostituto avvocato di 2ª classe presso la Regia Avvocatura erariale di Torino, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio, con effetto dal 1° aprile 1888.

Fontana Giovanni, vice segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero delle finanze, nominato vice segretario di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Pisa.

Petri dott. Paolo, id. id. id. nelle Intendenze di finanza, id. id. id. nel Ministero delle finanze, col collocamento in graduatoria al posto di Fontana Giovanni.

Grilli Giovanni, ufficiale di scrittura di 4ª classe id. id. ufficiale d'ordine di 3ª classe nel ministero delle finanze.

Bacci Raffaello, id. d'ordine di 3ª classe nel Ministero delle finanze, id. id. di scrittura di 4ª classe nelle Intendenze di finanza, col collocamento del nuovo ruolo di anzianità al posto di Grilli Giovanni, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Massa.

Compatangelo Federico, ispettore di 2ª classe nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi, promosso alla 1ª.

Del Casale Enrico, id. di 3ª id. id. alla 2ª.

Ferrazzi Luigi, contabile id. id., id. id.

Sanzi Pietro, capo verificatore di 1ª classe id, nominato, per merito di esame, ispettore di 3ª classe nelle agenzie medesime.

Cacciò Talete, Paradisi Michelangelo, capi verificatori di 2ª classe id, id., id., id. id. id.

Candioli dott. Vincenzo, Capobianco dott. Giuseppe, Gandolfi dott. Gandolfo, Cardinali dott. Luigi, laureati nelle scuole superiori di agricoltura, id., id., id. id. id.

Occhini Fidardo, ufficiale di scrittura di 2ª classe nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi, nominato contabile di 3ª classe nelle agenzie medesime, per merito di esame.

Orlandi cav. Angelo, controllore demaniale all'ufficio del registro di Macerata, collocato in aspettativa per motivi di salute per due mesi, con effetto dal 6 maggio 1888.

Acquaroni Pietro, ufficiale alle scritture di 2ª classe presso i magazzini di deposito dei sali e dei tabacchi, accettate le dimissioni offerte dall'impiego.

Graj Pietro, ricevitore del registro all'ufficio di Savigliano, nominato conservatore delle ipoteche.

Giorgi Giuliano, già ufficiale ai riscontri di 2ª classe nei magazzini di deposito dei generi di privativa, dispensato dal servizio ed ammesso, sopra sua domanda, a far valere i suoi titoli per la liquidazione della pensione che può spettargli.

Bonaschi Isaia, archivista di 2ª classe nel Ministero delle finanze, promosso alla 1ª, con effetto dal 1° giugno 1888.

Fornasier Giuseppe, id. di 3ª id., id. alla 2ª, id.

Russo Francesco, ufficiale d'ordine di 1ª classe id., nominato archivista di 3ª classe nel Ministero stesso, id.

Gherardi Carlo, id. id. di 2ª classe id., promosso alla 1ª id.

Falorni Geremia, id. id. di 3ª id., id. alla 2ª id.

Cavagnaro Federico, scrivano straordinario id. nominato per merito di esame ufficiale d'ordine di 3ª classe nel Ministero stesso, id.

Disposizione *fatta nel personale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:*

Con R. decreto del 17 maggio 1888:

Al comm. Pietro Tacchini è stato dato il titolo di direttore dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica, con annesso Osservatorio e Museo copernicano e astronomico.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE *(1ª pubblicazione)*.

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 669571 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 165 al nome di *Bono* Catterina di Ignazio, minore, sotto la patria podestà del padre, domiciliata in Vigevano (Pavia), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Bona* Catterina di Ignazio, minore, sotto la patria podestà del padre, domiciliata in Vigevano (Pavia), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 giugno 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 761102 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 55, al nome di *Salti* Ercole fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà di sua madre Palma Celestina Caterina, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Selli* Ercole fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà di sua madre Palma Celestina Caterina, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 giugno 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per cento, cioè: dal n. 873663 al n. 873666 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 15 cadauna rispettivamente, al nome di Angelini Eleonora, Maria, Antonino e Giuseppe fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Cavaliere *Gaetana* vedova Angelini, domiciliati a Napoli, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente ad Angelini Eleonora, Maria, Antonino e Giuseppe fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Cavaliere *Domenica* vedova Angelini ecc., veri proprietarii delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, 18 maggio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Notificazione di un concorso straordinario per l'ammissione di 30 allievi alla 5ª classe della R. Accademia navale per l'anno scolastico 1888-89.

Disposizioni generali per il concorso di ammissione.

Art. 1.

Il giorno 1° agosto 1888 sarà aperto un concorso per l'ammissione di 30 giovani alla 5ª classe della R. Accademia navale.

Art 2.

Il concorso sarà in parte per titoli ed in parte per esami.

I titoli che dovranno presentare i candidati, sono i documenti comprovanti di aver superato con felice successo gli esami di passaggio dal 2° al 3° anno universitario (facoltà matematiche).

Gli esami ai quali saranno sottoposti i candidati verseranno sopra il « calcolo differenziale ed integrale, la fisica e la chimica » secondo i programmi annessi alla presente notificazione.

Art. 3.

Avranno la preferenza a parità di punti i candidati i quali dimostrino di possedere qualche conoscenza delle lingue francese, inglese o tedesca. Tale preferenza non avrà effetto che per i candidati i qual sieno risultati idonei agli esami di concorso.

Questo dato di preferenza dovrà risultare da esperimento scritto ed orale. Il candidato dovrà dimostrare di sapere esprimere le proprie idee con chiarezza sufficiente per essere compreso nella lingua sulla quale viene esaminato.

Art. 4.

I giovani che risulteranno classificati tra i primi 30, saranno ammessi nella R. Accademia come allievi della 5ª classe.

Condizioni stabilite per l'ammissione.

Art. 5.

Potranno concorrere a questa straordinaria ammissione i giovani cittadini del Regno i quali:

a) non sieno nati prima del 1° gennaio 1869;

b) siano di apparenza prestante, robusti, senza difetti e senza malattie. Abbiano un *minimum* di statura di metri 1 56;

c) leggano correntemente coi due occhi e con ciascun occhio separatamente, i caratteri n. 15 della scala di Snellen (di 22.5 millimetri di altezza) alla distanza di sei metri, ed abbiano integra la percezione dei colori, che dovrà constatarsi coll'esperimento della lana colorata e col cromoptometro del dott. Bérard;

d) abbiano l'assenso del padre o del tutore, sia per presentarsi al concorso, quanto per contrarre l'arruolamento militare prima di conseguire la nomina ad ufficiale nella R. Marina;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta e non sieno stati espulsi da istituti militari o civili.

I concorrenti sono avvertiti che, anche se già dichiarati ammissibili, non saranno accettati se riconosciuti espulsi da qualcuno dei detti istituti, ovvero colpevoli di reati comuni comprovati.

Art. 6.

Chi non sarà presente alla chiamata che darà principio al concorso presso la R. Accademia navale, perderà il diritto a concorrere.

Domande per essere ammessi al concorso.

Art. 7.

La domanda per l'ammissione al concorso dovrà essere fatta su carta da bollo da L. 0,50, dal padre o dal tutore e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e recapito del padre o tutore;

b) comune presso il quale verrebbe iscritto il giovane all'epoca della leva.

Alle domande dovranno essere uniti i documenti seguenti;

c) atto di nascita;

d) certificato dello stato civile del luogo di nascita da cui consti che il giovane è cittadino dello Stato o sia reputato tale;

e) attestato di penalità rilasciato dalla cancelleria del Tribunale correzionale nella cui giurisdizione è nato il giovane;

f) certificato di moralità e buona condotta rilasciato dal Sindaco del comune nel quale il giovane ebbe l'ultimo domicilio (modello n. 21 annesso al Regolamento sul reclutamento dell'esercito).

Tale certificato deve essere vidimato dal prefetto o sotto prefetto;

g) atto di assenso, per contrarre l'arruolamento, del padre, in sua mancanza, della madre, ovvero, in mancanza d'entrambi, del tutore.

(Questi atti di assenso debbono essere redatti dal sindaco secondo i modelli 60 e 70 del Regolamento sul reclutamento dell'esercito e muniti di marca da bollo di lire due);

h) chi vorrà sottoporsi ad un esame nella lingua francese, inglese o tedesca dovrà presentare una speciale domanda;

i) dichiarazione, in carta da bollo di una lira, del genitore o tutore, di sottomettersi senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nella presente notificazione, debitamente legalizzata da Regio notaio e conforme all'unito apposito modello;

k) certificato comprovante di avere subito felicemente gli esami pel passaggio dal 2° al 3° anno universitario (facoltà matematiche).

Tale certificato potrà essere consegnato anche nel momento in cui i candidati si presenteranno al concorso.

Presentazione delle domande.

Art. 8.

Le domande dovranno essere rimesse con piego raccomandato al Comando della R. Accademia navale in Livorno, non più tardi del 15 luglio 1888.

Se trovate in regola, ne sarà data ricevuta; diversamente, saranno dati gli occorrenti avvisi per le rettifiche. Se non saranno trovate in accordo con le disposizioni della presente notificazione, verranno respinte ai mittenti.

Il Ministero della Marina si riserva in ogni caso di escludere dall'ammissione quei giovani che non ritenesse meritevoli di aspirare al grado di ufficiale.

L'elenco nominativo delle domande trovate in regola sarà chiuso il 25 luglio 1888 presso il Comando della R. Accademia navale, per essere rimesso al Ministero della Marina.

I documenti rimarranno custoditi nella R. Accademia.

Visita medica.

Art. 9.

Per accertare se i concorrenti all'esame di ammissione abbiano le volute condizioni fisiche, essi saranno sottoposti ad una visita medica, presso la R. Accademia, la quale dovrà precedere gli esami e sarà passata da una commissione presieduta dal capitano di vascello, di cui all'art. 11, e così composta:

Un medico capo di 1ª classe delegato dal Ministero della Marina e due medici di 2ª classe o due medici di 1ª classe delegati dal Comando in capo del 1° dipartimento marittimo.

Un ufficiale superiore dello stato maggiore generale, membro della commissione esaminatrice.

La visita medica avrà luogo in presenza della commissione riunita, ed il parere da essa emesso è inappellabile.

Tale parere non è partecipato che dopo chiusi gli atti della commissione medica.

I concorrenti non riconosciuti idonei alla visita medica sono esclusi dal concorso.

Esami.

Art. 10.

I candidati si presenteranno il 1° agosto 1888, alle ore 8 ant., alla R. Accademia navale in Livorno.

Art. 11.

La commissione esaminatrice sarà così composta:

Presidente: Un contr'ammiraglio.

Membri: Un capitano di vascello, un capitano di fregata o di corvetta, cinque professori (tra militari e civili) appartenenti alla R. Accademia.

La commissione potrà scindersi in sottocommissioni per accelerare il compimento del suo mandato.

Art. 12.

Nel primo giorno, successivo alla visita medica, avrà luogo un esperimento in iscritto riguardante la risoluzione di un esercizio di calcolo integrale e differenziale.

Il giorno dopo dell'esame in iscritto avranno principio gli esami orali, coll'ordine e durata indicata nella seguente tabella:

Materie di esame	Modo di esame	Durata massima di ogni esame
Obbligatorie.		
Calcolo differenziale ed integrale	Scritto	3 ore
	Orale	20 minuti
Fisica	Orale	id.
Chimica	Orale	id.
Facoltative.		
Lingua inglese	Scritto ed Orale	15 minuti per ciascuna lingua
Id. francese		
Id. tedesca		

Art. 13.

L'esame in iscritto sarà vigilato dall'intera commissione.

Gli esami orali saranno pubblici.

La media dei punti necessari perchè il candidato sia dichiarato idoneo in ogni materia di esame è di 10 sopra 20.

L'esame scritto e quello orale di calcolo danno luogo ad una sola votazione.

L'ordine di chiamata agli esami sarà stabilito, appena ultimata la visita medica, per tutti i concorrenti in essa approvati, mediante sorteggio. L'ordine della chiamata sarà inverso a quello del sorteggio.

Art. 14.

Il sistema da seguirsi nella votazione sarà il seguente:

Gli esaminatori voteranno prima segretamente con pallottole bianche e nere, sull'idoneità del candidato; quindi palesemente per mezzo di punti da 0 a 20, per la classificazione di merito.

I punti dal 0 al 9 incluso servono per la classificazione dei non idonei, dal 10 al 20 per gl'idonei; avvertendo che se il candidato è dichiarato idoneo alla prima prova, ciascun membro deve assegnargli un punto non inferiore a 10; e che all'allievo dichiarato non idoneo alla prima votazione, ciascun membro della commissione non deve assegnare un punto superiore al 9.

La media aritmetica dei punti dati da ciascun esaminatore costituisce il *punto d'esame.*

La media aritmetica dei punti d'esame ottenuti nelle tre materie obbligatorie costituisce il *punto di classificazione.*

Art. 15.

Gli esami facoltativi per le lingue inglese, tedesca e francese avranno luogo l'ultimo giorno.

L'esame scritto per le lingue estere verrà eseguito sotto dettatura sopra la lavagna al principio dell'esame orale.

Il punto ottenuto in quest'esame facoltativo servirà solo a migliorare la classificazione, ma non concorrerà a determinare l'idoneità.

Art. 16.

Non saranno dichiarati idonei, nè proseguiranno negli esami i giovani che non avranno ottenuto almeno 10|20 negli esami sulle materie obbligatorie.

Non saranno ammessi esami di riparazione, nè ripetizione di esami.

Art. 17.

Ogni decisione relativa all'ammissione nell'Accademia spetta al Ministro di Marina.

Disposizioni amministrative.

Art. 18.

A tutti i giovani ammessi nella 5ª classe della R. Accademia navale in seguito a questo concorso straordinario *sarà concessa l'intera pensione gratuita.*

Art. 19.

Ogni allievo all'entrata nell'Accademia dovrà pagare lire 650 per importo degli oggetti di corredo.

Niun oggetto potrà essere fornito in natura.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria saranno provveduti gratuitamente dall'Istituto.

Ad ogni allievo verranno *accreditate* annualmente lire 240 per la rinnovazione e riparazione del corredo. Il consumo del corredo oltre tale somma sarà a carico delle famiglie. Gli allievi espulsi dall'Accademia, o ritirati dalle famiglie, dovranno lasciare all'Istituto i libri di testo.

Art. 20.

Oltre alle spese di corredo, le famiglie non avranno a sopportare che quelle non obbligatorie, che facessero i propri figli per divertimenti autorizzati, per francobolli o per cure speciali odontalgiche e per il risarcimento di danni al materiale dell'Istituto.

Art. 21.

Per tutto ciò che riguarda, pagamento di spese, corredo, e per schiarimenti e notizie in proposito, le famiglie dovranno rivolgersi direttamente al « *Consiglio Amministrativo della R. Accademia navale* ».

Art. 22.

Durante l'anno in cui gli allievi compiono la campagna di mare (vedi art. 25) avranno a bordo, oltre la razione viveri, il trattamento di lire una al giorno fissato per gli allievi della R. Accademia navale, e verrà loro corrisposto un assegno di lire 800 annue.

Disposizioni varie relative ai giovani ammessi con questo concorso straordinario.

Art. 23.

I nomi dei giovani riconosciuti idonei saranno pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno.* Essi verranno aggregati agli allievi della quinta classe, coi quali cominceranno gli studi dell'anno scolastico 1888-89 il giorno 15 agosto.

S'intenderà decaduto dal diritto di essere ammesso, chiunque per malattia od altro non avrà potuto costituirsi dopo trascorsi 10 giorni dal principio dell'anno scolastico. Cesserà di appartenere alla R. Accademia navale chi se ne allontani senza permesso.

Art. 24.

La R. Accademia navale è retta in conformità delle leggi e dei regolamenti della R. Marina, e di uno speciale regolamento interno suo proprio.

Art. 25.

Alla fine del periodo scolastico, che avrà la durata di sette mesi, gli allievi che supereranno felicemente gli esami di fine di corso, saranno imbarcati sopra una regia nave per fare una campagna di mare di un anno: dopo la quale saranno sottoposti ad un esame nelle pratiche professionali imparate a bordo, e superandolo felicemente saranno nominati guardiamarina, e la loro anzianità sarà determinata dalla data del decreto di nomina a questo grado.

Art. 26.

Gli allievi riprovati all'esame di fine del corso potranno ottenere la nomina ad allievo commissario, come è stabilito dallo ordinamento della R. Accademia navale, previo lo speciale esame complementare previsto dal R. decreto 23 dicembre 1876.

Gli allievi riprovati negli esami pratici alla fine della campagna di mare o riconosciuti inadatti alla carriera di ufficiale dello stato maggiore generale, potranno far passaggio o nel corpo del commissariato, od in quello del genio navale, coi gradi, rispettivamente di « *allievo commissario* » od « *allievo ingegnere.* »

Per il passaggio nel genio navale dovranno però avere ottenuto almeno $^{16}/_{20}$ negli esami di matematiche.

Art. 27.

Prima della nomina ad ufficiale, gli allievi dovranno contrarre la ferma di otto anni per l'arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi.

Art. 28.

Si crede opportuno di prevenire che assolutamente non sarà fatta alcuna eccezione alle disposizioni contenute nella presente notificazione, nè per quanto riguarda i limiti di età, nè per ciò che concerne le condizioni di idoneità all'ammissione sia per titoli, sia per esame, ancorchè si trattasse di lievi differenze.

Roma, 1° marzo 1888.

Il Segretario: C. A. RACCHIA.

PROGRAMMI D'ESAME.

Calcolo differenziale ed integrale.

1. Nozioni preliminari intorno alle funzioni. — Teoria dei limiti. — Degli infinitamente piccoli ed infinitamente grandi.

2. Delle derivate e dei differenziali. — Derivazione e differenziazione delle funzioni di funzioni e delle funzioni composte.

3. Differenziazione delle somme, dei prodotti, delle potenze, delle radici, delle funzioni logaritmiche ed esponenziali. — Conseguenti regole di integrazione.

4. Differenziazione delle funzioni circolari dirette ed inverse e conseguenti regole di integrazione.

5 Integrazione delle funzioni razionali ad una variabile.

6. Integrazione delle funzioni irrazionali nei casi elementari e dei differenziali binomi.

7. Integrali definiti. Differenziazione ed integrazione sotto il segno integrale.

8. Integrazione delle funzioni trascendenti.

9. Derivate e differenziali di ordine superiore delle funzioni esplicite ad una variabile.

10. Derivate parziali e differenziali parziali e totali di primo ordine e degli ordini superiori delle funzioni esplicite a più variabili indipendenti. — Teorema di Eulero sulle funzioni omogenee.

11. Integrazione dei differenziali che contengono più variabili indipendenti.

12. Derivate e differenziali delle funzioni implicite ad una ed a più variabili indipendenti. — Cangiamento della variabile indipendente. — Relazioni fra gli esponenziali immaginari e le linee trigonometriche di archi reali.

13. Integrazione dell'equazioni di primo ordine o primo grado mediante la separazione delle variabili. — Integrazione delle equazioni lineari a coefficienti costanti.

14. Serie di Taylor e di Maclaurin per lo sviluppo delle funzioni ad una variabile. — Sviluppo in serie di seno x, cos, x, a, x L (1 + x). — Integrazione per serie.

15. Simboli di indeterminazione.

16. Teoria dei massimi e dei minimi.

17. Equazione della tangente e della normale. — Lunghezza della tangente, della normale, della sottangente e della sunnormale in una curva piana. — Cicloide.

18. Teoria dei contatti. — Curve osculatrici. — Cerchio osculatore.

19. Equazione della tangente. — Piano normale. — Piano osculatore. — Normale principale in una curva storta. — Piano tangente e retta normale ad una superficie.

20. Rettificazione delle curve. — Elica.

21. Quadratura delle superficie piane. — Formola di Simpson.

22. Quadratura delle superficie di rotazione e delle superficie curve in generale.

23. Cubatura dei solidi di rotazione e dei solidi in generale.

FISICA.

1. Nozioni preliminari. — Corpi, materia, atomi, molecole, stati della materia. — Proprietà generali dei corpi. — Variabilità di volume nei corpi. — Proprietà caratteristiche dei singoli stati fisici dei corpi.

2. Inerzia e suoi effetti. — Della quiete e del moto. — Specie diverse di moto. — Leggi e formole del moto uniforme e del moto uniformemente vario.

3. Forze. — Misure delle forze. — Dinamometri. — Massa di un corpo. — Composizione delle forze applicate ad un punto materiale. — Condizione d'equilibrio. — Composizione dei movimenti. — Scomposizione delle forze. — Composizione delle forze parallele. — Centro delle forze parallele. — Condizioni di equilibrio. — Coppia. — Momento di una forza rispetto ad un punto.

4. Lavoro di una forza costante. — Unità di lavoro — Macchine semplici. — Urto dei corpi.

5. Gravitazione e sue leggi. — Gravità. — Centro di gravità. — Equilibrio di un corpo sorretto da un piano orizzontale o sospeso ad un filo. — Varie specie di equilibrio.

6. Leggi della caduta dei gravi nel vuoto. — Macchine d'Atwood e di Morin. — Caduta lungo piani inclinati e per linee curve. — Pendolo. — Leggi del movimento del pendolo. — Usi del pendolo. — Forze centrifuga e sue leggi.

7. Idrostatica. — Trasmissione e direzione delle pressioni. — Principio di Pascal. — Pressioni esercitate dai liquidi pesanti. — Centro di pressione. — Principio d'Archimede — Corpi immersi e galleggianti. — Liquidi sovrapposti. — Equilibrio dei liquidi in vasi comunicanti. — Peso specifico dei corpi. — Areometri. — Cenno sui fenomeni capillari.

8. Aereostatica. — Proprietà fisiche dei gas. — Pressione atmosferica. — Sperimento di Torricelli. — Barometri. — Variazioni dell'altezza barometrica. — Usi del barometro.

9. Legge di Boyle o di Mariotte. — Manometri. — Densità dei gas. — Macchina pneumatica. — Macchina di compressione. — Aereostati. — Trombe idrauliche. — Torchio idraulico.

10. Termologia. — Dilatazione dei corpi. — Termometri. — Pirometri. — Fusione e sue leggi. — Calorico di fusione. — Solidificazione. — Miscugli frigorifici.

11. Evaporazione. — Tensione dei vapori acquei alle varie tempe-

rature, e metodi per determinarla. — Mescolanza di vapori e di gas. — Liquefazione dei vapori e dei gas. — Ebollizione e sue leggi. — Calorico di vaporizzazione — Pentola di Papin. — Stato sferoidale. — Densità dei vapori.

Igrometria. — Igrometri. — Psicometro. — Utilità ed uso di questi strumenti.

12. Fenomeni dovuti alla pressione atmosferica e al calore. — Distribuzione del calore alla superficie della terra. — Calore centrale. — Correnti marine e atmosferiche. — Venti. — Cicloni. — Meteore acquee.

Conduttività termica. — Calorico specifico dei corpi. — Legge di Dulong e Petit.

Potere calorifico dei vari combustibili. — Cenno sulla teoria meccanica del calore. — Cenno sulle macchine a vapore.

13. Magnetismo. — Azione reciproca delle calamite. — Magnetizzazione artificiale. — Declinazione e inclinazione magnetica. — Bussole di declinazione e d'inclinazione. — Variazioni della declinazione magnetica. — Bussola terrestre. — Bussola nautica.

14. Elettrologia. — Fenomeni fondamentali. — Ipotesi dei due fluidi. — Leggi delle attrazioni e delle ripulsioni elettriche. — Induzione elettrostatica. — Elettrometri. — Macchine elettriche. — Condensatori. — Effetti della scarica elettrica. — Elettricità atmosferica. — Parafulmini. — Uragano. — Grandine. — Trombe. — Aurore polari.

15. Pila di Volta. — Corrente elettrica. — Pile più usate. — Pila termo-elettrica. — Galvanometri. — Leggi di Ohm e di Joule. — Cenno sulle grandezze elettriche. — Intensità. — Forza elettro-motrice. — Resistenza.

16. Elettrodinamica. — Azione reciproca delle correnti. — Azione mutua delle correnti e della calamita. — Solenoidi. — Azione delle correnti delle calamite e della terra sui solenoidi. — Ipotesi d'Ampère sul magnetismo. — Elettro-magneti. — Cenno sui telegrafi e sui motori elettro magnetici.

17. Effetti della corrente elettrica. — Cenno sull'illuminazione elettrica. — Elettrolisi.

Induzione elettro dinamica. — Apparati fondati sull'induzione elettrodinamica. — Cenno sulle macchine magneto-elettriche e dinamo-elettriche.

18. Acustica. — Origine e propagazione del suono. — Intensità del suono. — Velocità del suono nei vari mezzi. — Riflessione del suono. — Eco. — Leggi delle vibrazioni delle corde sonore e delle lamine elastiche. — Tubi sonori. — Telefono, microfono, fonografo.

19. Ottica. — Propagazione e velocità della luce. — Intensità della luce. — Riflessione della luce. — Specchi piani e sferici. — Rifrazione della luce e sue leggi. — Indice di rifrazione. — Angolo limite. — Miraggio. — Rifrazione atmosferica.

20. Lenti. — Teoria delle lenti. — Spettro solare. — Cenno sull'analisi spettrale. — Occhio. — Meccanismo della visione. — Occhiali. — Strumenti d'ottica. — Cenni sulla fotografia. — Cenni sulla doppia rifrazione e sulla polarizzazione della luce. — Interferenze luminose. — Meteore luminose.

CHIMICA.

1. Corpi semplici. — Corpi composti. — Combinazioni chimiche. — Metalli e metalloidi. — Idrogeno, ossigeno, combustione, fiamma.

2. Acqua. — Stato sferoidale. — Acque potabili. — Acque per la alimentazione delle caldaie. — Incrostazioni, effetti e rimedi preventivi.

3. Legge delle proporzioni definite. — Legge dei volumi. — Ipotesi di Avogadro. — Pesi molecolari e pesi atomici. — Acqua ossigenata. — Ozono.

4. Cloro. — Acido cloridrico. — Acidi, basi e sali. — Acidi ossigenati del cloro. — Legge delle proporzioni multiple. — Acido ipocloroso. — Acido clorico, inneschi ad acido clorico. — Bromo. — Iodio. — Legge di Dulong e Petit. — Fluore. — Acido fluoridrico.

5. Solfo. — Idrogeno solforato. — Anidride solforosa. — Anidride solforica. — Acido solforico. — Acido solforico fumante.

6. Azoto. — Aria atmosferica. — Ammoniaca. — Protossido d'azoto. — Biossido d'azoto. — Perossido d'azoto. — Acido azotico. — Acqua regia.

7. Fosforo. — Idrogeno fosforato. — Acido fosforico. — Arsenico. — Idrogeno arsenicato. — Anidride arseniosa. — Solfuri di arsenico. — Antimonio. — Idrogeno antimoniato. — Solfuro d'antimonio. — Bismuto.

8. Boro — Acido borico. — Carbonio. — Diamante. — Grafite. — Carboni minerali. — Carboni artificiali. — Proprietà fisiche e chimiche del carbone.

9. Ossido di carbonio. — Anidride carbonica. — Solfuro di carbonio. — Silicio. — Silice — Stagno, ossidi, cloruri e solfuri di stagno. — Classificazione dei metalloidi. — Atomicità.

10. — Metalloidi e metalli. — Classificazione dei metalli — Leghe. — Sali, nomenclatura dei sali. — Proprietà dei sali. — Azione dell'acqua sui sali. — Solubilità. — Cristallizzazione. — Cristallografia. — Isomorfismo.

11. Potassio, suoi principali composti. — Polvere pirica, materie prime occorrenti alla sua preparazione, loro scelta. — Densità gravimetrica, determinazione delle feccie, delle dimensioni dei grani, della igroscopicità — Analisi chimica della polvere. — Polvere a base di clorato di potassio.

12. Sodio, suoi principali composti. — Teoria dell'ammonio. — Sali d'ammonio. — Argento, suoi sali.

13. Calcio. — Ossido di calcio, malte, cementi, gesso — Ipoclorito di calcio. — Bario. — Stronzio. — Piombo. — Magnesio. — Zinco.

14. Rame. — Stagnatura del rame, principali composti di rame. — Mercurio e composti. — Ferro, sua metallurgia. — Ghisa. — Acciaio. — Mezzi per prevenire l'ossidazione del ferro. — Composti del ferro.

15. Manganese. — Cromo. — Cobalto. — Nichello e composti più importanti. — Alluminio e composti. — Feldispati, argille, terraglie, porcellane. — Oro, sue leghe. — Doratura. — Platino.

16. Nozioni generali sui composti organici. Analisi elementari. — Generalità sugli idrocarburi. — Isomeria. — Funzioni dei composti organici.

17. Idrocarburi saturi. — Cloruri. — Bromuri. — Ioduri. — Alcool. — Acidi. — Eteri composti. — Aldeidi — Acetoni. — Amidi. — Ammoniache composte. — Combinazioni del cianogeno — Cianogeno. — Acido prussico.

18 Combinazioni metiliche. — Gas delle paludi. — Alcool metilico. — Cloroformio. — Iodoformio — Cianuro di metile. — Azotato di metile. — Fulminati.

19. Combinazioni etiliche. — Alcool etilico. — Fermentazione alcoolica — Fermentazione acetica. — Acido acetico. — Alcool poliatomici. — Glicerina. — Nitroglicerina. — Dinamite. — Corpi grassi naturali. — Candele. — Saponi. — Saponificazione.

20. Materie zuccherine ed amilacee. — Cellulosio. — Fulmicotone. — Benzina — Dinitrobenzina. — Fenolo. — Acido picrico. — Picrati. — Materie albuminoidi. — Putrefazione.

Modello dell'atto legale di sottomissione citato dall'art. 7.

Mediante la presente scrittura da valere come atto pubblico io sottoscritto . . . . domiciliato . . . . Via . . . . N° . . mi obbligo personalmente, a tenore dei Regolamenti della R. Accademia navale, a pagare pel giovane . . . . all'atto della sua ammissione nell'Accademia stessa, l'importo degli oggetti di corredo, che saranno a lui provveduti come dalla tabella annessa alla notificazione ministeriale in data 1° marzo.

Mi obbligo pure a pagare anticipatamente l'importo del sestante in lire 250 non che tutte le altre spese minute, che volta per volta mi saranno indicate dall'amministrazione di quell'Istituto.

N. B. *Quest'atto sarà disteso in carta bollata e la firma sarà debitamente autenticata da regio notaio, col Visto del Presidente del Tribunale civile e correzionale del Circondario.*

TABELLA *del corredo per gli allievi della 5ª classe.*
(Ammissione straordinaria).

1	Soprabito panno per casa	L.	32 —
1	Id. panno per uscita	»	50 —
1 paio	Calzoni panno per uscita	»	25 —

1		Veste di panno per uscita	L.	40 —
1		Sottoveste id.	»	9 50
2	paia	Calzoni panno per casa	»	31 —
1		Cappello paglia	»	2 —
3	paia	Calzoni olona	»	19 80
2		Cravatte seta	»	2 50
10		Camicie tela di lino	»	41 —
4		Camicie per l'uscita	»	26 80
2		Camicie di cotonina	»	17 —
24		Fazzoletti di tela	»	18 —
6	paia	Mutande	»	18 90
1	paio	Mutandine da bagno	»	1 40
10		Asciugamani	»	13 50
2		Asciugatoi	»	12 60
6		Lenzuola	»	60 —
4		Federe per guanciali	»	7 40
8		Tovaglioli di tela	»	7 20
2		Coperte di lana	»	31 —
1		Coperta di cotone	»	8 50
1		Pugnale con cinturino	»	30 —
2	paia	Stivalini neri con elastico	»	18 —
3	paia	Scarpe di pelle naturale	»	18 —
1		Cassa di legno	»	20 —
12	paia	Calzoni di cotone	»	10 80
2	»	Guanti di pelle bianca	»	4 60
2	»	Guanti di filo bianco	»	3 80
2		Maglie lana bleu	»	24 50
1		Berretto panno con trofeo per uscita	»	12 15
1		» alla marinara	»	5 40
		Oggetti di toilette	»	8 85
1		Ciarpa lana bleu per calzoni	»	2 40
2	paia	Maniche lana bleu	»	7 50
1		Ancore di lana rossa con corona	»	1 20
1	paia	Uose di olona	»	3 —
1		Numero di matricola per berretto d'uscita	»	— 20
1		Borsellino per moneta	»	2 —
1		Porta biglietti	»	2 50
4		Totale	L.	650 —

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il 25 giugno 1888 alle ore 9 ant., avranno principio gli esami di concorso a due posti di volontariato gratuito per gli impieghi di 2ª categoria nel Ministero degli affari esteri (Ragioneria).

L'ammissione agli esami di concorso e gli esami stessi saranno regolati dalle disposizioni contenute nel R. decreto del 27 sett 1887.

Le domande di ammissione, scritte e sottoscritte di pugno dell'aspirante su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate non più tardi del 20 giugno 1888, trascorso il qual termine, saranno respinte. Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° Attestato di cittadinanza italiana.

2° Fede di nascita, da cui risulti che l'aspirante non ha meno di 20 anni, nè più di 30;

3° Certificato di aver sempre tenuta una buona ed irreprovevole condotta;

4° Il diploma di ragioniere.

Gli esami scritti e verbali verseranno sulle materie indicate ne programma pubblicato qui appresso.

In niun caso si ammetteranno al volontariato aspiranti oltre al numero dei posti fissati pel concorso.

Gli esami saranno tenuti al Ministero degli affari esteri (Palazzo della Consulta).

Roma, 25 maggio 1888.

PROGRAMMA

dell'esame per la prima ammmissione nel Ministero degli affari esteri degli impiegati di 2ª categoria (Ragioneria).

PARTE PRIMA.

1. Lingua italiana.
2. Lingua francese.
3. Nozioni generali di geografia fisica e di geografia politica, con speciale riguardo alle circoscrizioni diplomatiche e consolari d'Italia.

PARTE SECONDA.

4. Aritmetica - numerazione parlata e scritta - numeri interi e frazionari - frazioni ordinarie e decimali - numeri complessi - divisibilità dei numeri - operazioni.
5. Equidifferenze - proporzioni - regola del tre semplice e composta, - rapporti o ragioni - operazioni sulle proporzioni - annualità e ammortamenti - sconto in fuori - sconto in dentro - sconto composto.
6. Rendita dello Stato - effetti di commercio - conti correnti - assicurazioni - avarie - tara - trasporto delle merci - prestito a cambio marittimo.
7. Regole di ripartizione - di società - azioni industriali - ragguagli d'interesse e di tempo - miscuglio ed alligazione - quantità medie - regola congiunta - cambio - prezzo del cambio - listino del cambio - cambio diretto - cambio indiretto - arbitrato od arbitraggio - monete - loro sistemi e misure in uso presso le principali Nazioni.
8. Algebra - operazioni algebriche - equazioni di 1° e 2° grado - radici quadrate - radici cubiche - logaritmi e loro applicazione.
9. Ragioneria e scritture - teoria delle funzioni amministrative - cenni sulla organizzazione delle varie specie di aziende - materie in amministrazione - inventari - bilancio di previsione - scrittura doppia e logismografia - applicazione di questi metodi alle aziende private - id. alla materia del bilancio e del patrimonio nelle aziende pubbliche - rendiconti finanziari - rendiconti patrimoniali.

PARTE TERZA.

10. Statuto fondamentale del Regno.
11. Legge per la Corte dei conti.
12. Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
13. Principî elementari di diritto amministrativo - di diritto civile - di diritto commerciale.
14. Ordinamento e attribuzioni delle varie amministrazioni dello Stato nel centro e nelle provincie - leggi e regolamenti diplomatici e consolari.
15. Contratti ed obbligazioni.
16. Società commerciali.

Esame scritto

Un tema tolto dalle materie dell'esame verbale da svolgersi in italiano.
Un tema tolto dalle stesse materie da svolgersi in francese. 2

REGIA SCUOLA TECNICA FEMMINILE IN ROMA

Corso Vittorio Emanuele 18

Sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 1888-89 e vi si ricevono ogni giorno non festivo dalle 8 ant alle 12.

Le giovanette che intendono frequentare il corso triennale di questa scuola, vi sono ammesse senz'esami se munite della regolare licenza elementare, in caso diverso dovranno subire un esame sulle materie insegnate nella 4ª classe elementare che avrà principio il giorno 2 del prossimo luglio.

Nella Scuola tecnica femminile si studia: la lingua italiana, la storia, la geografia, la matematica, il francese, i diritti e doveri del cittadino, la computisteria, il disegno e la calligrafia; ed i detti insegnamenti sono impartiti da signore debitamente abilitate.

4 Giugno 1888.

La Direttrice: EUGENIA RAVÀ.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 5 giugno 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,20.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE dà comunicazione di una lettera del ministro guardasigilli, nella quale si dichiara estinta la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Diligenti.

Comunica quindi una lettera del municipio di Bologna, con la quale esso invita la Camera a farsi rappresentare alla inaugurazione del monumento al Re Vittorio Emanuele II.

Delega a questo oggetto i deputati dei due collegi di Bologna.

Seguito della discussione del Codice penale.

SIMEONI, continuando il suo discorso interrotto ieri, esamina le condizioni nelle quali può procedersi alle estradizioni di malfattori; e propone alcune modificazioni in dipendenza della probabile soppressione delle Camere di consiglio.

Quanto alle condanne di stranieri in Italia, l'oratore si accosta più alle proposte fatte dal Ministero che a quelle fatte dalla Commissione. Esamina quindi le condizioni nelle quali si toglie la facoltà di testare ai condannati all'ergastolo, e consente in questa grave questione con le proposte fatte dalla Commissione.

Si dichiara quindi contrario alle dottrine così dette positiviste, e ritiene che la Società debba tendere al miglioramento, ossia alla rigenerazione, piuttosto che alla soppressione dei colpevoli.

Difende le disposizioni dell'articolo 47, dimostrando come esse determinino chiaramente ed esplicitamente lo stato preciso d'animo del colpevole, in relazione alla sua imputabilità.

Quanto ai manicomini criminali, dei quali è parola nello stesso articolo, crede che sarebbe stato opportuno distinguere tra la alienazione mentale transitoria e la permanente. E, semplicemente per misura preventiva, crede che si dovrebbero lasciare le disposizioni relative a questo istituto, all'autorità di pubblica sicurezza.

Nella questione della ubriachezza, rileva come questa sia punita per lo scandalo o la perturbazione che dà in pubblico alla società civile; ma in sè stessa non può esser considerata dal legislatore E ritiene non scusante al delitto la ubriachezza procurata o abituale. Non trova però contradizione tra la scusante del reato conseguente alla ubriachezza occasionale, e la punizione per l'ubriachezza come sopra indicata.

Confuta le obiezioni mosse ieri dall'onorevole Spirito alla disposizione relativa alla legittima difesa, escludendo che tale disposizione autorizzi qualsiasi eccesso della difesa stessa.

Concorda con la Commissione nel ritenere la imputabilità piena ai ventun'anni, invece che ai diciotto, come propone il ministro.

Esprime il desiderio che si ritorni al concetto che delle circostanze attenuanti aveva il Codice sardo, consentendo una riduzione della pena ben maggiore del sesto.

Approva la disposizione per la quale si riconosce la imputabilità nel sordo-muto che sappia leggere e scrivere.

Si dimostra favorevole alla recidiva specifica ammessa dall'onorevole ministro; e spera che il ministro stesso manterrà le sue proposte anche di fronte alle obiezioni della Commissione.

Approva di gran cuore la innovazione per la quale, nei reati d'azione privata, non basti la remissione del denunziante ad estinguere l'azione.

Si associa a quegli oratori che hanno considerato eccessiva la latitudine concessa al magistrato nell'applicazione della pena. (Conversazioni).

Facendosi ad esaminare la nuova figura dei reati contro la patria, accetta la definizione fattane dalla Commissione, che sembragli più precisa e più completa della formola proposta dal guardasigilli.

Quanto agli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni, conviene con la generalità degli oratori che si debba, da una parte chiarire esplicitamente quali siano le violazioni che si vogliono punire, ed escludere assolutamente quegli atti che sono la manifestazione del libero esame e l'esercizio sincero del ministero sacerdotale; e dall'altra non privare i cittadini dell'assistenza religiosa.

Dopo alcune altre osservazioni, conclude augurando al guardasigilli di apporre presto il suo nome a questa riforma che spera feconda pel bene del paese.

DEMARIA intende esaminare specialmente la questione dei manicomii criminali, questione importante perchè mette in giuoco i diritti della società coi diritti dell'individuo; ed egli, per risolvere il problema, non può essere d'accordo nè coi fautori ad oltranza, nè cogli oppositori ad ogni costo, parendogli che occorra cercare una via di mezzo che lasci speranza di rimediare equamente il conflitto.

L'oratore si dà pensiero delle conseguenze di codesta disposizione temendo che un disgraziato, anche sano di mente, possa divenir pazzo davvero quando sia rinchiuso in un manicomio criminale, che vorrebbe riservato a chi era folle quando commise il delitto, o lo divenne durante il giudizio, o sia sospetto di simulazione di pazzia.

Si occupa delle disposizioni intorno allo spergiuro, mostrandosi contrario al sistema riprodotto nel Codice che si discute, e che ha prodotto gravi e numerosi inconvenienti, creando conflitti fra i giudizi civili e giudizi penali. E quindi vorrebbe punito lo spergiuro soltanto quando abbia in sè stesso gli elementi costitutivi di un reato; vale a dire, quando lo si debba considerare non solamente come un fatto immorale, ma anche come recante un danno alla società, perchè tale da rendere impossibile la difesa privata. Ammette altresì che lo spergiuro possa essere mantenuto fra i reati e come tale giudicato soltanto quando avvenga in caso di giuramento imposto d'ufficio, e non deferito dalla parte.

Parla anche della legittima difesa, sostenendo il dovere del Codice di difendere gli onesti contro gli aggressori e invocando a favore di quelli contro questi più larghe e precise disposizioni. E quanto alla imputabilità, vorrebbe riprodotta in questo la formola del Codice toscano che gli pare più consentanea ai principii della scienza.

Non crede necessario definire nel Codice la premeditazione; e in caso si dovrebbe inserirvi la formola antica che, però, crede potrebbe essere interpretata al di là delle intenzioni del legislatore. E nemmeno crede giusta la censura fatta di soverchia mitezza nell'applicare la pena all'omicidio per agguato, dappoichè se il delitto fu premeditato, l'aggravante dell'agguato viene assorbita nell'aggravante della premeditazione.

Dopo altre considerazioni intorno a parecchie altre disposizioni del Codice, specialmente a quelle relative alla liberazione condizionale, conclude raccomandando che questo Codice, che è scientificamente buono, non sia peggiorato per effetto di meno buona applicazione. (Bene! Approvazioni).

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, (segni di viva attenzione), esordisce compiacendosi di questa discussione rimasta sempre tanto elevata e serena; e altresì rallegrandosi che, nell'opinione dei varii oratori, il giudizio intorno al Codice che si discute sia stato in complesso assai favorevole.

Ma quando anche il giudizio non fosse stato tale, ripeterebbe il detto del principe di Bismarck il quale al Parlamento germanico sentenziava essere migliore un Codice solo e mediocre, che parecchi Codici e buoni. E il concetto del gran Cancelliere fu tanto compreso in quel consesso, che i deputati più riluttanti votarono il ristabilimento della pena di morte in quegli Stati dove era abolita, pure di sottomettere tutte le parti dell'impero a un solo regime penale.

E d'altronde egli può tanto più tranquillamente compiacersi del giudizio favorevole intorno a questo Codice, inquantochè più che opera sua, è il frutto degli studi dei più insigni giuristi italiani, e ottenne il plauso del compianto ed illustre Carrara e dei più eminenti scienziati stranieri.

All'onorevole Ferri dice che egli, aspro censore del Codice, non seppe opporre un diverso sistema, e soltanto come concetto generale affermò che esso era troppo liberale, e non rispondeva abbastanza alla idea di difendere gli onesti. La difesa degli onesti la intende tanto, che scrisse nella sua relazione essere crudeltà verso di loro la pietà dei delinquenti; ma un Codice non si può fare solamente inspirandosi a questo concetto; e bisogna tener conto dei diritti individuali, nè escogitare inutili rigori nell'applicazione della pena A questo proposito legge alcune parole d'un illustre magistrato straniero nelle quali è detto che talvolta un delinquente è meno bisognoso di perdono del filantropo ben nutrito che gli predica la conversione (Bene! Bravo!)

Nè poi può dirsi che il Codice che si discute sia troppo tenero,

quando si consideri che il limite massimo della pena vi è portato a ventiquattro anni, mentre è stabilito a quindici in quello germanico, ed a quindici anni pure è proposto in Inghilterra ed in Russia.

Inoltre, tenuto conto di condizioni speciali, fu proposto da noi di crescere, oltre la durata, la intensità della pena; e dimostra questa affermazione richiamandosi alle disposizioni relative all'omicidio, alla violazione di domicilio, alle violenze, al falso e via via. E se in alcuni reati la pena fu diminuita, ciò fu per riparare a sproporzioni rese evidenti dalla pratica dei Codici esistenti.

Il Codice è italiano ed è pratico, checchè ne pensi l'onorevole Ferri; poichè non è un'astrazione solitaria e infeconda, ma è il risultato de gli studi, frutto di indagini e dell'esperienza, a cui si affaticarono durante venti anni una plejade di giuristi italiani.

Ben dissero l'onorevole Rosano e l'onorevole Cuccia che nel presente Codice è stato introdotto tutto quanto vi è di pratico e di possibile nella nuova scuola penale.

L'onorevole Rosano e l'onorevole Ferri hanno obiettato, che prima di attuare il nuovo Codice penale, bisogna riformare il sistema penitenziario. A questa obiezione ha risposto fin dall'anno passato l'attuale presidente del Consiglio, l'onorevole Crispi, il quale asserì, che non si può razionalmente riformare il sistema penitenziario senza aver prima unificato la legislazione penale.

Un grandissimo vantaggio del nuovo progetto di Codice penale è la semplificazione delle pene: nell'antico Codice vi erano quattro varietà di pene: i lavori forzati, la reclusione, la relegazione, il carcere; mentre ora non vi sono che la reclusione e la detenzione.

Nè rammenterà il vantaggio grandissimo dell'abolizione della pena di morte; e a chi obietti che essa era già abolita di fatto, risponde che l'abolizione di fatto non equivale a quella di diritto, se non altro perchè ha l'inconveniente di dare ai rei maggiori la stessa pena che viene inflitta per reati minori.

Espone in seguito i vantaggi della liberazione condizionale, la quale ha fatto buonissima prova non solo in Irlanda, ma anche nell'Inghilterra propriamente detta.

Per le pene minori si è adottato il sistema della reclusione cellulare, il quale sottrae il reo novizio al pericoloso contagio del carcere in comune; e nello stesso tempo sostituisce il criterio della severità della pena a quello della durata, perchè due giorni di reclusione cellulare sono calcolati per tre di carcere comune.

Viene poi a confutare l'asserzione fatta dall'onorevole Pellegrini e da altri oratori intorno alla soverchia latitudine concessa ai giudici nell'applicare i massimi ed i minimi delle pene. Fa osservare che questa latitudine è una conseguenza dell'abolizione del sistema dei gradi, il quale è già condannato dalla giurisprudenza di tutta l'Europa, e non sopravvive che nel Codice spagnuolo.

Inoltre bene ha detto l'onorevole Demaria quando ha dimostrato che maggiore era la latitudine concessa al giudice dal Codice del 1859; nè a questo proposito si può omettere l'osservazione profonda e giudiziosa dell'onorevole Cuccia, il quale pose in rilievo come ogni reato presenti una fisonomia speciale, che si deve quasi punire con una speciale pena.

Nulla aggiungerà a quanto ha detto lo stesso onorevole Cuccia per dimostrare che nulla vi ha di superfluo nelle disposizioni del nuovo Codice; e non potendo entrare nel merito di tutte le osservazioni speciali fatte da molti oratori, dà loro assicurazione che terrà conto grandissimo dei loro argomenti per introdurre nel nuovo Codice le modificazioni che la presente discussione ha dimostrato opportune.

Di un solo degli argomenti speciali dovrà ora occuparsi, cioè delle misure che concernono gli abusi del clero.

Comincia coll'osservare che queste misure non sono nuove, poichè rimontano al Codice del 1859 che conteneva pure disposizioni contro gli abusi del clero. Queste disposizioni furono in gran parte abrogate con la legge del 1871, fatta quando si sperava con la dolcezza e le concessioni placare le ire del clero.

Breve fu l'esperienza di questo sistema di conciliazione; e già fin dal 1876 il ministro Vigliani aveva presentato un disegno di legge contro gli abusi del clero. Ma non potè questo disegno arrivare a buon porto; ed eguale sorte ebbe un disegno di legge ispirato agli stessi sensi, presentato dall'onorevole Mancini.

Questo stato della legislazione ha procacciato al clero una completa impunità; ed esso ne ha approfittato per attaccare in tutte le maniere lo Stato. Ricorda fra gli altri attacchi le petizioni per il ristabilimento del temporale, e quelle che ora hanno fatto i vescovi della Toscana e del Napoletano, e dice che permettere simili fatti, equivale a concedere al clero la libertà di cospirare contro la patria. (Approvazioni a sinistra.)

Legge su questo proposito la dichiarazione che ha fatto un sindaco il quale davanti al suo vescovo ritrattava il giuramento dato come funzionario dello Stato. (Commenti all'estrema sinistra).

Nè si può dire che le disposizioni del nuovo Codice siano isolate nella legislazione europea · cita degli articoli analoghi dei Codici portoghese, del Canton Ticino e germanico, nei quali si contengono disposizioni analoghe ed anche più severe, contro gli abusi degli ecclesiastici.

Dopo di ciò assicura che le presenti disposizioni sono di difesa e non di offesa contro la Curia romana e cita in proposito una risposta del cancelliere d'Aguessau data al nuncio papale Quirini.

Anche di questo parere era il compianto Minghetti quando si discusse il disegno di legge Vigliani.

Risponde all'onorevole Bonghi che delle facoltà lasciategli dalla legge delle guarentigie sui *placet* e gli *exequatur* il Governo si è valso con patriottica previggenza, ed ha studiato la questione della revocabilità e domandato su di essa il parere dei procuratori generali di Cassazione.

Però se l'onor. Bonghi crede che i *placet* e gli *exequatur* possono essere amministrativamente revocati, egli non può opporsi che a revocarli si giunga con tutte le garanzie che sono consentite da una sentenza.

Nega del resto in modo assoluto che la legge del 5 giugno 1871 sia talmente connessa con quella delle guarentigie che si offenda questa modificando quella.

Anche l'onor. Minghetti riconosceva il bisogno di non lasciare senza armi lo Stato di fronte ad attacchi che in gravi momenti possono avvelenare le sorgenti stesse dalla vita nazionale. (Approvazioni).

Giustifica dalle censure di altri oratori la dicitura degli art 173 e 174 del nuovo Codice, e ne fa notare la temperanza e la moderazione confrontandoli colle disposizioni del Codice del 1859. Il Codice nuovo lascia ai ministri del culto la più ampia libertà, sinchè essi rimangono nei confini del loro ufficio e non invadano il campo politico.

In ogni modo il Governo prende impegno, qualora il Parlamento gli conceda facoltà di promulgare il nuovo Codice, di studiare il modo di migliorare la forma di questi articoli in modo che essi rispondano esattamente ai concetti che ha esposti.

Rispondendo all'on. Bovio, lo assicura che egli ha il più profondo rispetto per la libertà di coscienza, ma vuole che lo Stato rimanga inflessibile nella tutela delle sue prerogative. (Approvazioni).

Del resto queste disposizioni non colpiscono la parte più eletta del clero, la quale sa bene che l'ôra politica della Chiesa è finita per sempre. (Benissimo)!

Questa parte migliore del clero dal nuovo Codice non riceverà offesa, ma tutela, ma efficace impulso a tenersi nei confini dell'alto suo ministero. (Bravo!)

Non è l'Italia che può pensare ad inutili persecuzioni. (Approvazioni vivissime).

Viene a parlare delle innovazioni proposte dalla Commissione che crede lodevoli e delle quali dichiara che sarà tenuto conto, anche quando esse sono contrarie al suo parere individuale.

Vuole però accennare ad alcuni punti nei quali dissente dalla Commissione.

Comincia dallo spergiuro; ricorda la discussione che su questo argomento ebbe luogo nel Senato del Regno nel 1874, ed è dolente di non potere essere d'accordo con l'onor. Demaria, che, come la Commissione, pensava non dovesse punirsi lo spergiuro.

Per l'appropriazione indebita, espone le ragioni per le quali pensa che debba essere mantenuta tra i reati di azione pubblica ed insiste nell'opinione sua che non debba l'infanticidio essere punito più dell'omicidio.

Così per il reato di omesso referto gli pare che per mantenere inviolato in alcuni casi il segreto professionale è preferibile mantenere le disposizioni che egli ha proposte.

E per quanto riguarda la recidiva, per la quale egli avrebbe preferito il sistema della recidiva specifica, riconosco tuttavia che in vista delle disposizioni conciliaati nelle quali è la Commissione egli non ha difficoltà di accettare il suo sistema misto

Venendo a dire dei manicomi criminali adduce le ragioni per le quali crede che sarebbe utile introdurli nel nostro sistema penale; e non crede che sia difficile trovare dei temperamenti per evitare gli inconvenienti che la Commissione teme dell'arbitrio del giudice.

Dei due capoversi dell'articolo 2°, quali egli li aveva proposti, non si dissimulava gli inconvenienti che possono produrre; ma non gli pare che con la proposta sostitutiva della Commissione, questi inconvenienti sarebbero evitati.

Teme che sia difficile fare il paragone tra la pena inflitta sotto l'impero del vigente Codice penale, e la pena che il nuovo Codice minaccia allo stesso reato; sopratutto se la sentenza è stata pronunziata in seguito a verdetto di giurati. Gli pare in fondo che la grazia sovrana sia il modo migliore per riparare a tutti gli inconvenienti.

Ora non gli rimane che di ricordare alla Camera le parole scritte dal suo predecessore, il compianto Giannuzzi-Savelli, nel presentare il disegno di Codice penale. Il Codice che ora si discute è l'opera complessiva dei migliori giureconsulti di Italia, ed egli confida che sarà approvato; e crede che l'approvarlo crescerà prestigio alle istituzioni. (*Applausi — Approvazioni vivissime*)

Discussione sull'ordine del giorno.

CRISPI, presidente del Consiglio, propone che da domani in poi si tengano due volte la settimana sedute mattutine, perchè la Camera possa esaurire il suo lavoro.

Nelle sedute mattutine potrebbero discutersi le leggi che non hanno carattere politico.

(E' così stabilito).

CHIARADIA propone che sia iscritto nell'ordine del giorno della seduta mattutina il disegno di modificazioni alle leggi postali.

TOSCANELLI propone che il bilancio della marina, avendo necessariamente carattere politico, non si discuta in seduta mattutina.

CRISPI, presidente del Consiglio, fa notare quanto sia urgente che i bilanci siano esaminati dalla Camera affinchè possano essere trasmessi al Senato del Regno in tempo utile perchè esso possa liberamente discuterli.

Consente che dopo il bilancio della marina si discuta la legge alla quale ha alluso l'onorevole Chiaradia.

(E' così stabilito).

La seduta termina alle 6,50.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Il ministro della guerra comunica il seguente telegramma:

« Ieri sera, verso le 8, prese accidentalmente fuoco una capanna nel centro di Massaua: il fuoco sviluppandosi rapidamente distrusse quaranta capanne e avrebbe recato danni, se, facendo sforzi straordinari, le truppe di terra e di mare non fossero riuscite a isolare il luogo dell'incendio.

Baldissera. »

BERLINO, 5. — Il *Wolffbureau* dichiara che le voci sparse negli ultimi giorni circa una crisi ministeriale sono assolutamente infondate. Il principe di Bismarck fu invitato stamane a colazione dall'imperatore al castello di Friedrichskron.

POTSDAM, 5. — L'Imperatore soffrì ieri mattina di mal di capo, che però cessò quasi del tutto nel pomeriggio, di modo che, alle ore 6 pom. S. M. potè fare un'escursione fino a Bornstadt e restare poscia qualche tempo nel parco.

POTSDAM, 5. — L'Imperatore ha passato una buona notte, si è alzato alle 10 ant. e si è recato sulla terrazza. Il male di capo è cessato. S. M. ha ricevuto stamane parecchi funzionari a rapporto.

PARIGI, 5. — Oggi il ministro del commercio, Legrand, consegnerà al ministro degli esteri, Goblet, la risposta all'ultima Nota italiana circa il trattato di commercio. Probabilmente Goblet la consegnerà domani all'ambasciatore italiano, generale Menabrea.

AIX LES-BAINS, 4. — L'Imperatore e l'Imperatrice del Brasile giunsero alle 5 pom. coi dottori Semmola, De Giovanni e Charcot e seguito.

È pure giunto il barone di Arinos, ministro plenipotenziario del Brasile presso il governo francese.

Lo stato dell'Imperatore è soddisfacente. I medici dichiarano che S. M. non era punto stanco del viaggio.

AIX-LES-BAINS, 5. — L'Imperatore del Brasile ha passato una buonissima notte.

NIMES, 5. — Un grande incendio è scoppiato iersera nella stazione-merci della Compagnia Parigi-Lione-Mediterraneo. Vi sono tre feriti. Moltissime merci sono state distrutte. Si parla di due o tre milioni di danni. Ieri erano stati consegnati al destinatario novecento chilogrammi di dinamite, il che preservò Nimes da disgrazie spaventevoli.

PARIGI, 5. — Secondo il *Journal des Débats*, voci allarmanti circolano a Tolone circa lo stato sanitario del vapore *Canton*, proveniente da Tonchino, attualmente in quarantena nel porto di Algeri da cinque giorni.

BARCELLONA, 4. — Ebbe luogo stasera nel salone della Borsa un grande banchetto offerto dal municipio ai rappresentanti di Genova.

I rappresentanti di Genova invitarono il municipio di Barcellona, alle feste che avranno luogo in Genova nel 1892 per il centenario della scoperta dell'America.

Il viaggio della Corte a Valenza non è ancora deciso.

BARCELLONA, 4. — Dopo visitata l'Esposizione, la Deputazione genovese ricevette la visita solenne di congedo dell'*Ayuntamento*.

Stasera, ebbe luogo un grande banchetto di addio datole dal municipio. Molti ed applauditissimi brindisi vi furono fatti con grande entusiasmo in favore dell'Unione della razza latina. Parlarono, alternati con altri oratori, De Amezaga in lingua spagnuola, Gambaro, Graffagni ed il sindaco, comm. Castagnola.

La partenza della Deputazione è fissata a domani. S'imbarcherà alle ore due a bordo della *Duchessa di Genova*.

NEW-YORCK, 4. — Centomila persone assisterono allo scoprimento della statua del generale Garibaldi.

Parlarono Polidori, presidente del Comitato, e Barsotti, tesoriere, il ministro plenipotenziario d'Italia, barone Fava, il Sindaco, il generale Sieckley, Botta e Roversi a nome del *Progresso italo americano*.

Imponente fu il concorso delle Società militari, civili e italiane.

VIENNA, 5. — La *Wiener Zeitung* pubblica un'ordinanza del Ministero delle finanze colla quale, d'accordo con i ministeri ungherese e comune, viene dichiarata libera l'esportazione dei cavalli di ogni specie ed è soppresso l'obbligo di rimandare i cavalli temporaneamente esportati.

LONDRA, 4. — L'esposizione irlandese fu inaugurata ieri a Kensington, dal Lord Mayor di Londra, accompagnato dal Lord Mayor di Dublino. Essa resterà aperta fino al 27 ottobre.

PARIGI, 5. — Senato. — Si approva il progetto che accorda la facoltà d'emettere obbligazioni a premi alla Compagnia pel Canale di Panama.

VIENNA, 4. — La Camera dei deputati, in due sedute tenute oggi, ha approvato i rimanenti articoli del progetto di legge per la tassa sugli *alcools* terminandone così la seconda lettura.

Domani procederà alla terza lettura dello stesso progetto di legge.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 5 giugno 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	99 35	99 35	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 30
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	97 25
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	482 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	456 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	472 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	806 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	633 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2120 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	676 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	420 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	»
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	1° gennaio 1889	500	250	»	»	570 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	250 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	990 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1170 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	1955 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	»	500	330	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	285 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'Illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	95 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	260 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	372 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	610 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	299 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Obbligazioni Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	99 82½
	Parigi	chèques	»	»	100 50
	Londra	90 g.	»	»	25 23
8		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi } 27 giugno
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 28 id.
Liquidazione . . . . 30 id.

Il Sindaco: Mario Bonelli.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 99 35, fine corr.
Az. Banca Romana 1207, 1212, 1219, fine corr.
Az. Banca di Roma 750, 751, 756, fine corr.
Az. Banca Indust. e Comm. 590, 591, 592, 593, 595, 598, 599 fine corr.
Az. Soc. Romana per l'Illumin. a Gaz (stamp.) 1495, 1500, fine corr.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 471, 475, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1129, 1130, 1131, fine corr.
Az. Soc. Anonima Tramway Omnibus 284, 285, 286, 287, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 4 giugno 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 98 880
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 96 710.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 875.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 61 582.

V. Trocchi, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della Gazzetta Ufficiale